

STATUTO

ART.1 Denominazione e natura

E' costituita l'associazione denominata **"Forum Italiano dei Professionisti Sanitari in Reumatologia"** in breve **"FOR-RHeUMA"**.

La **"FOR-RHeUMA"** è un ente scientifico senza scopo di lucro.

ART.2 - Sede

La **"FOR-RHeUMA"** ha la sua sede legale in **Milano**, in viale Isonzo n.8.

ART.3 - Durata

La durata della **"FOR-RHeUMA"** è illimitata.

ART.4 - Oggetto e Scopi

Lo scopo della Associazione è promuovere sulla base di una visione interdisciplinare, le attività scientifiche nel campo delle Professioni Sanitarie e favorire la divulgazione delle conoscenze e la pratica clinica basata sulle prove di efficacia, al fine di migliorare la qualità dell'assistenza alla persona affetta da patologie afferenti nell'ambito della Reumatologia e/o da disturbi muscolo scheletrici.

A questo scopo saranno sostenute e promosse: 1) attività di ricerca scientifica, 2) attività didattiche e formative 3) attività di pratica clinica basata sulle prove di efficacia.

La Associazione può adottare ogni iniziativa nel campo delle patologie reumatologiche ritenuta idonea alla realizzazione dei predetti obiettivi, in particolare:

- a) La promozione di attività di ricerca scientifica dei Professionisti Sanitari in tutti gli ambiti di intervento (clinico, organizzativo, formativo, ecc.)
- b) La promozione di iniziative volte a stimolare la conoscenza e lo sviluppo delle linee guida e della pratica clinica basata sulle prove di efficacia.
- c) La collaborazione con altri Enti Scientifici Nazionali ed Internazionali, con priorità verso la Società Italiana di Reumatologia SIR, denominata in breve "SIR", e con la European League Against Rheumatism, denominata in breve "EULAR".
- d) La collaborazione con le Università, il Ministero della Salute, le Regioni, le Aziende Sanitarie, istituzioni ed organismi pubblici e privati.

E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate a eccezione di quelle a esse direttamente connesse nonché accessorie per natura in quanto integrative delle stesse.

ART.5 - Entrate e Patrimonio

Le entrate della associazione sono costituite da:

1. Quote annuali di iscrizione dei soci
2. Redditi derivanti dal suo patrimonio
3. Introiti realizzati nello svolgimento delle sue attività
4. Eventuali contributi, donazioni od elargizioni liberali pubbliche o private.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono alla Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi.

L'Associazione può finanziarsi anche tramite l'organizzazione di eventi scientifici e formativi, i compensi per servizi, il sostegno di associazioni di categoria, i finanziamenti pubblici e privati.

Le quote associative sono annualmente fissate dal Consiglio Direttivo e sono strettamente personali, non rivalutabili ed intrasmissibili, anche in caso di successione a causa di morte.

Gli utili e gli avanzi della gestione, nonché fondi e riserve, non sono mai distribuiti tra gli associati neanche in modo indiretto, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli utili e gli avanzi di gestione annuali saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse e/o accessorie.

Tutte le entrate, a qualsiasi titolo percepite, devono confluire nel bilancio dell'Associazione.

I fondi saranno depositati in conti correnti bancari intestati all'associazione.

ART.6 - Categorie di Soci

Possono fare parte di "**FOR-RHeUMA**" coloro che si interessano con serietà e impegno agli aspetti scientifici reumatologici e alle problematiche cliniche, assistenziali, lavorative e sociali dei malati reumatici.

L'Associazione si compone di:

- Soci Fondatori
- Soci Ordinari
- Soci Sostenitori
- Soci Onorari

Tutti i Soci sono obbligati:

- a osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi dell'Associazione;
- a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
- a versare le quote annualmente fissate.

ART.7 - Soci Fondatori

Sono coloro che hanno partecipato alla fondazione dell'associazione stessa.

ART.8 - Soci Ordinari

Sono coloro che partecipano attivamente allo sviluppo della diverse professioni sanitarie ed all'attività scientifica dell'Ente e sono in regola con il versamento della quota sociale.

La qualifica di Socio Ordinario, oltre che dai Soci Fondatori, viene acquisita dietro domanda di ammissione indirizzata al Presidente della "**FOR-RHeUMA**". La domanda sarà presa in considerazione soltanto se accompagnata da un curriculum.

La proposta di ammissione verrà discussa dal Consiglio Direttivo. La domanda risulterà accolta se otterrà il voto favorevole di almeno 2/3 dei Consiglieri.

L'adesione di Soci non può essere disposta per un periodo di tempo limitato.

I Soci hanno diritto di partecipare alle Assemblee ordinarie e straordinarie con diritto di voto e di candidarsi come membri del Consiglio Direttivo.

ART.9 - Decadenza dei Soci Ordinari

E' dichiarato decaduto il Socio ordinario che non abbia regolarizzato la propria posizione amministrativa da oltre due anni o che, invitato per iscritto a provvedere entro un termine determinato non vi abbia provveduto.

ART.10 - Soci Sostenitori

Sono Soci sostenitori le persone fisiche o giuridiche, gli Enti o le Associazioni che sostengono l'attività della "**FOR-RHeUMA**".

I Soci sostenitori sono ammessi previa domanda rivolta al Presidente a seguito di delibera di accettazione assunta a maggioranza dal Consiglio Direttivo.

Sono tenuti al versamento di una quota associativa fissata dal Consiglio Direttivo per sostenere le attività della "**FOR-RHeUMA**".

Potranno partecipare direttamente, se persone fisiche, o con un proprio rappresentante, se persone giuridiche, alle Assemblee ed ai lavori dell'Associazione, ma senza diritto di voto.

I Soci sostenitori o i loro rappresentanti non possono ricoprire cariche sociali.

I Soci sostenitori non in regola con le quote associative sono dichiarati decaduti dal Consiglio Direttivo.

ART.11 - Soci onorari

Sono le personalità che abbiano contribuito al progresso delle diverse professioni sanitarie. La loro nomina è proposta dal Consiglio Direttivo ed è approvata dall'Assemblea dei Soci.

ART.12 - Recesso ed Esclusione

I Soci possono presentare le proprie dimissioni al Consiglio Direttivo in qualsiasi momento mediante lettera raccomandata. Le dimissioni avranno effetto immediato. L'esclusione di un Socio deve essere invece proposta al Consiglio Direttivo e deliberata a maggioranza.

ART.13 - Quote

Tutti i versamenti, quote, lasciti, contributi annuali e/o una tantum effettuati dai Soci a qualunque titolo restano acquisiti a titolo definitivo dall'Associazione senza alcun obbligo di restituzione da parte di quest'ultima ad alcun titolo o causale.

Ogni versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

L'importo della quota associativa è fissata nel suo ammontare dal Consiglio direttivo.

ART.14 - Organi dell'Associazione

Sono organi della "**FOR-RHeUMA**":

- a) l'Assemblea Generale dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Segretario Generale;
- e) il Tesoriere.

Ad eccezione del Tesoriere tutte le cariche sono gratuite, salvo rimborso spese.

ART.15 - Assemblea Generale dei Soci

L'Assemblea Generale è formata dai Soci Ordinari.

A essa partecipano i Soci Sostenitori e Onorari, senza diritto di voto. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e in caso di sua assenza, dal vice-Presidente o da altra persona nominata dall'Assemblea. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, di norma entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, ovvero, qualora particolari esigenze lo richiedano, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea Generale è altresì convocata se ne viene fatta richiesta motivata da un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo o da un decimo dei Soci aventi diritto di voto. La convocazione dell'Assemblea è fatta con lettera o e-mail inviata ai Soci almeno otto giorni prima della data fissata. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e degli argomenti da trattare e dell'eventuale seconda convocazione a distanza di almeno 48 ore.

L'Assemblea Generale, sia in sede ordinaria che straordinaria, delibera in **prima convocazione** con la presenza di almeno la metà dei Soci e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In **seconda convocazione** la deliberazione dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è presa a maggioranza dei voti degli intervenuti.

E' ammesso il voto per delega. La delega, che è valida tanto per la prima che per la seconda convocazione, deve indicare espressamente sia il nome del rappresentante che il nome del rappresentato.

L'Assemblea **ordinaria**:

- 1) approva il progetto di bilancio annuale elaborato dal Tesoriere e approvato dal Consiglio Direttivo;
- 2) discute i programmi dell'Associazione e formula proposte;
- 3) elegge i componenti del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea **straordinaria**:

- 1) delibera sulle proposte di modifica del presente Statuto;
- 2) delibera sullo scioglimento dell'Associazione;
- 3) delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la contestuale devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci con diritto di voto.

ART.16 - Consiglio Direttivo

La "**FOR-RHeUMA**" è diretta e amministrata dal Consiglio Direttivo.

I Consiglieri ricevono un mandato triennale e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a sette membri eletti tra i Soci Ordinari o Fondatori.

Quando non sono Soci Fondatori, requisito necessario per essere eletto Consigliere è l'aver pubblicato almeno un articolo originale su una Rivista Nazionale o Internazionale indicizzata nei principali database scientifici di area medico-sanitaria.

Il Consiglio Direttivo deve prevedere la presenza di rappresentanti di almeno tre Professioni Sanitarie.

Il Consiglio deve essere convocato almeno 15 giorni prima della data della riunione a mezzo di posta elettronica. Può essere convocato d'urgenza con avviso inviato via posta elettronica almeno tre giorni prima della data fissata dal Presidente quando questi ne ravvisi l'opportunità ovvero su richiesta scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo o di 1/5 dei Soci con diritto di voto.

Le riunioni del Consiglio Direttivo potranno essere tenute anche con intervenuti dislocati in più luoghi collegati con mezzi di telecomunicazione a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento ed in particolare che:

- (a) sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare i risultati della votazione;
- (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione;
- (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea;
- (d) sia consentito agli intervenuti lo scambio di documenti relativi agli argomenti all'ordine del giorno.

Compete al Consiglio Direttivo:

- a) dirigere l'attività dell'Associazione;
- b) procedere alla elezione del Presidente, del Vice-Presidente e del Segretario Generale;
- c) deliberare sull'accettazione dei nuovi Soci in base alle domande pervenute;
- d) deliberare sulla decadenza dei Soci per morosità;
- e) deliberare l'ammontare della quota associativa e l'ammontare dei compensi al Tesoriere;
- f) esaminare la proposta di bilancio predisposto dal Tesoriere da sottoporre all'Assemblea;
- g) proporre all'Assemblea dei Soci modifiche di Statuto;
- h) promuovere e nominare Commissioni di ricerca;
- i) nominare, anche al di fuori dei Soci della "**FOR-RHeUMA**", e revocare, il mandato al Tesoriere;
- l) curare l'attuazione dei programmi dell'Associazione, nonché i rapporti con gli altri Enti Scientifici nazionali e internazionali;
- m) deliberare, secondo le modalità espresse, le ammissioni dei Soci sostenitori;
- n) elaborare e dare esecuzione ad uno o più Regolamenti che disciplinino le modalità di attuazione delle attività di "**FOR-RHeUMA**".

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti e sono valide quando intervengano alla seduta almeno la maggioranza dei componenti. In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.

ART.17 - Presidente e Vice Presidente

Il Presidente e il Vice Presidente vengono eletti dal Consiglio Direttivo tra i componenti dello stesso.

Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Il Presidente rappresenta l'Ente di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente:

- a) convoca le riunioni del Consiglio Direttivo e partecipa di diritto a tutte le Commissioni scientifiche;
- b) convoca l'Assemblea;
- c) riferisce in sede di Assemblea sulle attività svolte nei vari settori;
- d) provvede alla esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- e) attende all'ordinaria amministrazione;

f) nomina, sentito il Consiglio Direttivo, i delegati a rappresentare la **"FOR-RHeUMA"** negli organismi nazionali e internazionali.

Il Presidente può adottare provvedimenti di urgenza, riferendo in argomento alla prima riunione del Consiglio direttivo.

In caso di impedimento del Presidente od in sua assenza temporanea, il Vice Presidente ne svolge le funzioni.

ART.18 - Segretario Generale

Il Segretario viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti dello stesso. Dura in carica tre anni ed è immediatamente rieleggibile.

Il Segretario Generale affianca il Presidente nell'organizzazione dell'Associazione; segue l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Presidente; valuta le domande di iscrizione dei soci pervenute all'associazione, provvede alla stesura dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e ha la responsabilità della regolare tenuta dei libri sociali.

ART.19 - Tesoriere

Salvo il primo nominato in sede di costituzione, il Tesoriere viene nominato dal Consiglio Direttivo.

Dura in carica tre anni ed è immediatamente rieleggibile.

Il Tesoriere:

a) riceve e custodisce gli importi delle quote sociali, le elargizioni e i versamenti effettuati alla **"FOR-RHeUMA"** per qualsiasi altro titolo;

b) provvede ai pagamenti;

c) tiene l'amministrazione ordinaria dell'Associazione e predispone i dati per la proposta di bilancio che deve presentare, almeno un mese prima della data fissata per l'Assemblea, al Consiglio Direttivo;

d) può aprire conti correnti presso Istituti bancari e presso l'Amministrazione postale con tutte le facoltà di deposito, girata dei titoli ed emissione di assegni fino alla concorrenza della somma a disposizione sui predetti conti;

e) entro i limiti delle disponibilità esistenti sui conti correnti, il Tesoriere ha facoltà di richiedere il rilascio di fidejussioni a favore di terzi a garanzia di obblighi assunti dalla **"FOR-RHeUMA"** e per l'effetto di vincolare, se richiesto, i fondi;

f) ha altresì l'obbligo di tenuta dei libri contabili sotto la direzione del Segretario Generale, al quale risponde direttamente per tutte le funzioni che gli sono assegnate dal presente Statuto.

Art.20 - Libri dell'Associazione

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, del Consiglio Direttivo, nonché il libro degli aderenti all'associazione.

ART.21 - Modifiche dello Statuto

Il presente Statuto può essere modificato nel corso di un'Assemblea Straordinaria.

Possono proporre modifiche al presente Statuto:

1) il Consiglio Direttivo;

2) i Soci con diritto di voto.

Le proposte formulate dai Soci dovranno pervenire, corredate dalla firma di almeno il 5% (cinque per cento) dei Soci con diritto di voto, al Consiglio Direttivo almeno novanta giorni prima dell'Assemblea.

Le proposte di modifica dovranno essere comunicate per iscritto ai Soci almeno trenta giorni prima dell'Assemblea, ovvero pubblicate entro lo stesso termine sul sito web dell'associazione, qualora esistente.

ART.22 - Bilancio

Gli esercizi chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria.

Art.23 - Avanzi di gestione

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano disposte per legge o siano effettuate a favore di organizzazioni non lucrative che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART.24 - Clausola compromissoria

I Soci sono obbligati a rimettere alla decisione arbitrale la soluzione di tutte le controversie tra i Soci e tra l'Associazione e Soci che insorgessero sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Statuto, negli eventuali regolamenti e nelle deliberazioni ordinarie degli organi sociali. La decisione arbitrale è presa da un Arbitro unico che dovrà essere nominato dal Tribunale ha sede l'Associazione.

ART.25 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci. L'eventuale eccedenza attiva del patrimonio associativo in sede di scioglimento e/o liquidazione verrà devoluto a enti aventi scopi analoghi, affini o di pubblica utilità, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

L'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

ART.26 - Quadro normativo

Tutto quanto non previsto o non completamente regolato dal presente Statuto verrà disciplinato dalle leggi speciali vigenti in materia e, in mancanza, dal Codice Civile Italiano.